

Corte di Appello – Seconda Sezione – sent. n. 86/2025 del 4/2/25

Estensore: *Niccoli*

**NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PER
L'IMPUGNAZIONE – LEGITTIMITA' DELLA NOTIFICA EFFETTUATA PERSONAMENTE
ALLA PARTE – TARDIVITA' DELL'APPELLO**

A mente del combinato disposto degli artt. 285 e 171 c.p.c., affinché decorrano utilmente i termini per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza deve essere effettuata – di regola – presso il procuratore costituito. Pertanto, la notificazione della sentenza al domicilio reale del soccombente, in luogo del procuratore costituito, integra una forma di notificazione diversa da quella regolamentata dalla legge e, di conseguenza, risulta inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

In primo luogo, essa non lascia emergere un'inequivoca volontà di impugnare da parte del soggetto notificante e, inoltre, non essendo indirizzata al procuratore costituito, impedisce che il soggetto professionalmente qualificato possa valutare l'opportunità di sollevare il gravame. Nel caso di specie, la Corte rigettava l'eccezione di tardività dell'appello formulata con riferimento alla decorrenza del termine breve e riteneva tempestiva l'impugnazione per non essere decorso il termine lungo di decadenza.